

(N. 784)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(VILLABRUNA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1954

Provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come i proventi del turismo costituiscano cospicua fonte di ricchezza per l'economia dei vari Paesi.

Per l'Italia, in particolare, avuto riguardo alla quantità di valuta pregiata che il turismo apporta, tanto necessaria ai fini dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il potenziamento del movimento turistico è da favorire con le misure più adeguate.

Tutti i Paesi, anche quelli aventi minore interesse turistico, destinano, per tale settore, rilevanti fondi al cui confronto, quelli finora stanziati in Italia sono di ben modesta portata.

Per quanto concerne il settore alberghiero e l'attuazione delle varie iniziative che costituiscono elemento essenziale per l'incremento turistico, sono pervenute numerosissime richieste di finanziamento in dipendenza della legge 29 luglio 1949, n. 481, ma esse, per mancanza di fondi, nella gran parte sono rimaste inevase.

Perchè il nostro Paese possa conseguire un'adeguata attrezzatura alberghiera è indispensabile un concreto intervento finanziario dello Stato atto a stimolare l'iniziativa dei privati nell'attuazione dei progetti riguardanti la costruzione, ricostruzione o ampliamenti di alberghi, la cui esecuzione, per le ingenti spese che richiede, verrebbe ostacolata senza un provvido aiuto finanziario.

Con il presente disegno di legge, per il finanziamento di dette iniziative, è prevista la utilizzazione delle quote di rimborso del capitale e degli interessi dei mutui concessi ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677, il cui ammontare complessivo, allorquando tutti i mutui saranno entrati in ammortamento, ascenderà annualmente a circa 380 milioni di lire.

Tale somma, oltrechè dalle disponibilità che possono verificarsi sui fondi assegnati in base ai precedenti provvedimenti legislativi e dai recuperi che possono essere effettuati per vario titolo, è integrata, a decorrere dall'esercizio 1957-58 e fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti previsti dall'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, che, a norma dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, erano stati ridotti per l'anzidetto periodo da 50 milioni a lire 2.500.000.

Con il presente schema di legge si provvede a ripristinare detti stanziamenti e viene altresì disposta l'assegnazione da parte dello Stato di lire 1.000 milioni annui per cinque esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1955-56 fino all'esercizio 1959-60. Tale assegnazione, in aggiunta alle economie e agli altri fondi sopra elencati, consentirà di promuovere l'attuazione di quelle iniziative alberghiere che, avuto riguardo alle maggiori necessità ricettive, si renderà possibile finanziare, in relazione alla disponibilità dei fondi.

L'ammontare complessivo delle anzidette somme servirà per la costruzione di un Fondo di rotazione a carattere permanente ai fini della concessione dei mutui ai sensi dell'articolo 1, Fondo che verrà, via via, aumentato degli interessi inerenti all'assegnazione dei nuovi mutui.

Con tale Fondo di rotazione, che nei primi cinque esercizi finanziari ammonterà a circa 7 miliardi, si potranno realizzare opere fisse per circa 14 miliardi; ove poi si tenga conto delle indispensabili attrezzature mobiliari, per altro escluse dal finanziamento, il complesso dei lavori, nel quinquennio, si avvicinerà ai 18 miliardi.

Successivamente, in base alla disponibilità media di circa 700.000.000 annui — comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi relativi ai mutui da concedere con l'ulteriore assegnazione di 5 miliardi — potranno essere finanziate annualmente opere per circa lire 2.000.000.000, cifra questa suscettibile di continuo aumento per la maggiore entità dei mutui che potranno concedersi in futuro, in relazione all'afflusso degli interessi relativi agli ulteriori finanziamenti ed il cui ammontare — come previsto — unitamente alla quota annua di ammortamento del capitale, andrà ad aumentare, via via, l'istituendo Fondo di rotazione.

In particolare le nuove norme stabiliscono:

La costituzione di un Fondo di rotazione, a carattere permanente, destinato alla concessione di mutui venticinquennali in favore di coloro che intendono provvedere alla costruzione, ricostruzione, ampliamento o adattamento d'immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero (articolo 1).

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detto Fondo di rotazione verrà alimentato, in conformità al disposto dell'articolo 2:

a) dalla somma di lire 1.000 milioni annui da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Presidenza del Consiglio dei ministri — Commissariato per il turismo — per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 fino al 1959-60;

b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione dell'emananda legge, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677;

c) dagli stanziamenti, a decorrere dall'esercizio 1957-58 e fino all'esercizio 1970-71, stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 (modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399), i quali, con l'ultimo paragrafo dell'articolo 2, lettera a) della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono stati ridotti, per l'anzidetto periodo, alla somma di lire 2.500.000, ora limitata a quella occorrente per effettuare i pagamenti previsti dall'articolo 3, n. 1 del citato regio decreto legislativo n. 452;

d) dalle disponibilità che possono verificarsi sui fondi assegnati in base ai precedenti provvedimenti legislativi (regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452; decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399; leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677), nonchè dai recuperi che possono essere effettuati a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base ai cennati provvedimenti e alla presente legge;

e) dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti nel Fondo di rotazione medesimo, che affluiscono, ai sensi del successivo articolo 3, alla Tesoreria centrale dello Stato;

f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti — come nel caso di mutamento della destinazione alberghiera o altro — disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.

In merito al ripristino, a decorrere dall'esercizio 1957-58, dell'intero ammontare degli stanziamenti di cui all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, deve premettersi che con l'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1949, n. 481, venne stabi-

lito di limitare, con decorrenza dallo stesso esercizio 1957-58, l'originaria assegnazione annua di lire 50.000.000 — prevista per la concessione dei contributi una volta tanto — alla somma di lire 2.500.000, occorrente per far fronte ai pagamenti indicati nell'articolo 3, n. 1 (contributi concessi in dipendenza dei provvedimenti legislativi emanati anteriormente all'anzidetto decreto legislativo n. 452) e nell'articolo 19 dello stesso decreto legislativo (spese riguardanti il funzionamento del Comitato dei contributi turistici e del competente ufficio). La riduzione degli anzidetti stanziamenti venne disposta in considerazione che non sarebbe stata più necessaria la restante somma di lire 47.500.000, a seguito della devoluzione di un miliardo sui fondi E.R.P. di cui alla richiamata legge 29 luglio 1949, n. 481, per l'erogazione degli stessi contributi una volta tanto.

L'assegnazione di detto miliardo si rese necessaria allo scopo di ottenere l'immediata disponibilità dei fondi per effettuare i pagamenti dei suaccennati contributi che, diversamente — pur dovendosi corrispondere sotto forma di anticipi, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e, comunque, per l'intero ammontare, subito dopo il 10 giugno 1951, termine stabilito dal citato regio decreto legislativo n. 452, per l'ultimazione dei lavori medesimi — si sarebbero dovuti invece erogare entro venticinque anni, periodo in cui era prevista l'assegnazione dei fondi all'uopo destinati ai sensi dell'articolo 9 del richiamato regio decreto legislativo, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399.

Prevedendosi con il presente disegno di legge la costituzione di un Fondo di rotazione per la concessione dei mutui, gli anzidetti stanziamenti, ridotti della sola somma occorrente per il pagamento dei contributi contemplati dall'articolo 3, n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, si ravvisano necessari, sia per integrare le disponibilità destinate per i nuovi finanziamenti, sia perchè una gran parte dei fondi erogati dal Commissariato per il turismo per contributi relativi a lavori eseguiti in dipendenza di danni arrecati dalle truppe alleate di occupazione, viene, via via, recuperata dalla

Direzione generale danni di guerra e dalle Intendenze di finanza, in sede di risarcimento degli anzidetti danni. Tali recuperi verranno, in seguito, estesi anche ai contributi erogati dallo stesso Commissariato per il turismo ed afferenti a lavori eseguiti in dipendenza di danni prodotti da altri fatti di guerra.

Ciò rende possibile ai competenti uffici finanziari di conseguire una notevole economia, il cui corrispondente ammontare il Commissariato per il turismo avrebbe potuto utilizzare per il finanziamento di altre opere non riguardanti danni bellici, per le quali sono state presentate numerose domande, rimaste inevase per mancanza di fondi.

Il disegno di legge prevede inoltre (articolo 3) che tutte le somme pertinenti al Fondo dovranno essere depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, che le modalità per la somministrazione dei finanziamenti stessi dovranno essere stabilite con apposite convenzioni, e che i prelevamenti saranno effettuati su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla Ragioneria centrale.

Per stabilire i criteri generali per la concessione dei mutui, la ripartizione territoriale di essi nonché l'approvazione dei singoli finanziamenti viene prevista (articolo 4) una Com-

missione di cui fanno parte il Commissario per il turismo, che la presiede, e quattro membri designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, da quello dei lavori pubblici, dal Commissario anzidetto e dall'Associazione bancaria italiana.

Della Commissione potranno far parte, con voto consultivo, rappresentanti di Enti particolarmente qualificati in materia.

Le modalità per la concessione dei mutui sono disciplinate dall'articolo 5, mentre i limiti del finanziamento ammissibili e la determinazione del saggio di interesse da corrispondere sono specificati nel successivo articolo 6.

In ogni caso (articolo 7) la concessione dei mutui è subordinata alla prestazione di ipoteca di primo grado.

Poichè i finanziamenti da accordare sono a lungo termine e concernono esclusivamente opere di carattere immobiliare, l'articolo 8 dello schema dichiara applicabili per essi le agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni di credito fondiario.

L'articolo 9 provvede in ordine al vincolo alberghiero il quale potrà essere rimosso in casi eccezionali previo rimborso delle somme mutate a condizioni di favore.

L'articolo 10 ed ultimo riproduce la delega di stile al Ministro del tesoro per le opportune variazioni di bilancio rese necessarie dall'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero.

Art. 2.

Il Fondo previsto dal precedente articolo è alimentato:

a) dalla somma di lire 1.000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Presidenza del Consiglio dei ministri — Commissariato per il turismo — per ciascuno dei esercizi dal 1955-56 al 1959-60;

b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della presente legge, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677;

c) a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti di cui all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, ridotti — a modifica di quanto stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1940, n. 481 — della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall'articolo 3, n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452;

d) dalle disponibilità che possono verificarsi sui fondi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339, ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677, nonchè dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente legge;

e) dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti nel Fondo;

f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.

Art. 3.

Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate, in relazione al fabbisogno, per la somministrazione dei finanziamenti con le modalità da stabilirsi con le convenzioni di cui al successivo articolo 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.

Art. 4.

La ripartizione territoriale delle somme di cui potrà disporre il Fondo e i criteri generali per la concessione dei mutui sono stabiliti da un'apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale per il turismo e da altri quattro membri designati rispettivamente dai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, dal Commissario anzidetto e dall'Associazione bancaria italiana.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale di urbanistica, Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (F.A.I.A.T.), Associazione nazionale degli ingegneri e architetti italiani.

La Commissione è presieduta dal Commissario per il turismo, o in sua vece, dal Direttore generale; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al nono di gruppo A.

Oltre alle attribuzioni previste nel primo comma, spetta alla Commissione di approvare la concessione dei singoli finanziamenti.

Art. 5.

I mutui sono concessi dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e da Istituti o Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di Credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Commissariato per il turismo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito di cui al precedente comma, di concerto con il Commissariato per il turismo, le convenzioni occorrenti per l'applicazione della presente legge. Dette convenzioni sono soggette alla registrazione con il pagamento dell'imposta fissa.

Art. 6.

I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento degli immobili previsti nell'articolo 1.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

Art. 7.

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge è subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore degli Istituti di credito di cui al precedente articolo 5, sugli immobili per i quali detti mutui vengono erogati.

Art. 8.

Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituti di credito previsti nel precedente articolo 5, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Art. 9.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero fino all'estinzione totale dei mutui. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Commissario per il turismo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto e sentita la Commissione prevista dal precedente articolo 4, il mutamento della destinazione anche prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione è subordinato all'estinzione totale anticipata del mutuo.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.